



# COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

COPIA

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 Del 07-04-2021

**Oggetto: ISTITUZIONE CANONE PATRIMONIALE UNICO ART. 1 CC. 816-836  
L. 160/2019. APPROVAZIONE REGOLAMENTO**

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di aprile alle ore 18:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale in seduta

<b>FRANCHI MICHELE</b>	<b>P</b>	<b>DE SANTIS MAURO</b>	<b>Presente</b>
<b>ONESI SANDRO</b>	<b>P</b>	<b>CAMACCI BERARDINO</b>	<b>Presente in videconferenza</b>
<b>PACI ANDREA</b>	<b>P</b>	<b>PALA DOMENICO</b>	<b>Assente</b>
<b>PACI MAURIZIO</b>	<b>P</b>	<b>GABRIELLI LEONARDO</b>	<b>Presente in videconferenza</b>
<b>DE MARCO PIERGIORGIO</b>	<b>P</b>	<b>SBERNOLA SABRINA</b>	<b>Assente</b>

Assiste il Segretario Dr.ssa Camastra Serafina

Totali presenti n. 8

Totale assenti n. 2.

Assume la presidenza FRANCHI MICHELE nella sua qualità di VICE SINDACO e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

**OGGETTO: ISTITUZIONE CANONE PATRIMONIALE UNICO ART. 1 CC. 816-836 L. 160/2019.  
APPROVAZIONE REGOLAMENTO**

**AL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO CHE:**

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “ *i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 160 del dicembre 2019, articolo 1 comma 816: “*A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*”
- l'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che: “*Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*”

**VISTE** la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

*“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*

**CONSIDERATO** che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge n. 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai precedenti regolamenti.

**VISTA** la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 secondo cui: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”*

**VISTA** la proposta allegata di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale e ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di

entrata, con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente.

**RITENUTO** di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

**VISTO** l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

**VISTA** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov).

**RITENUTO**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL si propone al Consiglio l'approvazione dell'allegato regolamento adottando il seguente schema di deliberazione:

## **VISTI:**

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;
- l'articolo 1 del D.Min. Interno del 13/01/2021 che differisce ulteriormente tale termine al 31 marzo 2021;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli dalla Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché il visto di conformità dell'azione amministrativa espresso dal Segretario Comunale;

**DATO ATTO** del parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Per le motivazioni espresse in premessa;

## **SI PROPONE**

1. **DI ISTITUIRE**, con decorrenza 01/01/2021, ai sensi della Legge n. 160/2019 articolo 1 commi 816-836 il *canone patrimoniale unico* approvandone il relativo regolamento, allegato alla presente proposta;
2. **DI DISPORRE** che i regolamenti delle entrate precedenti restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020.
3. **DI STABILIRE** che la scadenza del pagamento del diritto annuale del canone, ordinariamente prevista dal regolamento comunale, viene differita al 31 maggio 2021 per consentire l'elaborazione degli avvisi di pagamento.

Inoltre, vista l'imminente scadenza;

Di dichiarare con successiva votazione, stante l'urgenza del presente provvedimento la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

**Oggetto: Istituzione canone patrimoniale unico art. 1 cc. 816/836 L. n. 160/2019. Approvazione regolamento.**

---

**Parere espressi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267:**

Arquata del Tronto, li 12/03/2021

Parere di regolarità tecnica e contabile: favorevole  
Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Stefania Albertini

---

Arquata del Tronto, li 12/03/2021

Visto di conformità dell'azione amministrativa  
Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Serafina Camastra

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente precisa che questo punto come accordato in precedenza viene anticipato.

Passa la parola alla Dott.ssa Albertini che precisa che con decorrenza dal 1 gennaio 2021 è in vigore il canone unico che racchiude quelli che sono i tributi minori.

Va quindi a sostituire la tassa per gli spazi e l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada del D.LGS 30 aprile 1992.

Pertanto si porta in approvazione il regolamento recante nella parte iniziale l'oggetto del Regolamento, la classificazione e le norme relative alla gestione.

Al titolo 3 è contenuto il canone unico dell'occupazione del suolo pubblico a cui seguono il canone unico della pubblicità sulle pubbliche affissioni e le aree mercantili, mentre il titolo 5 è dedicato alla riscossione, l'accertamento le sanzioni e il contenzioso e poi le norme finali.

### VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*;

- l'articolo 1 del D.Min. Interno del 13/01/2021 che differisce ulteriormente tale termine al 31 marzo 2021;

**VISTI** i pareri favorevoli dalla Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché il visto di conformità dell'azione amministrativa espresso dal Segretario Comunale;

**VISTO** il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Visto l'esito della votazione, eseguita in forma palese mediante appello nominale effettuato dal Segretario Comunale:

Con voti unanimi espressi in forma palese;

### DELIBERA

4. **DI ISTITUIRE**, con decorrenza 01/01/2021, ai sensi della Legge n. 160/2019 articolo 1 commi 816-836 il *canone patrimoniale unico* approvandone il relativo regolamento, allegato alla presente proposta;

5. **DI DISPORRE** che i regolamenti delle entrate precedenti restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020.

6. **DI STABILIRE** che la scadenza del pagamento del diritto annuale del canone, ordinariamente prevista dal regolamento comunale, viene differita al 31 maggio 2021 per consentire l'elaborazione degli avvisi di pagamento.

Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione;

**DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Dlgs. 267/00 e s.m.i..

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
F.to FRANCHI MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa. Camastra Serafina

---

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. lgs. 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ARQUATA DEL TRONTO

L'INCARICATO DEL SERVIZIO  
*F.to Petrucci Martina*

li,

---

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 20-04-2021 al 05-05-2021 senza reclami.
- è immediatamente esecutiva [ ]
- è divenuta esecutiva il giorno [ ] a seguito del decorso di 10 giorni dalla pubblicazione.

ARQUATA DEL TRONTO

L'INCARICATO DEL SERVIZIO  
*F.to Petrucci Martina*

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo .  
Dalla Residenza Municipale, li

L'INCARICATO DEL SERVIZIO  
*F.to Petrucci Martina*

**NOTE**